

REVERSE CHARGE – APPROFONDIMENTO

(testo aggiornato al 27/02/2015)

A CURA DI:
MARCO SIGAU

Sommario

REVERSE CHARGE - APPROFONDIMENTO	3
SERVIZI DI PULIZIA NEGLI EDIFICI (art. 17, comma 6. lettera a-ter, D.P.R. n. 633/72)	5
SETTORE EDILE (art. 17, comma 6. lettere a, a-ter, D.P.R. n. 633/72)	6
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI (ELETTRICISTI, IDRAULICI, ETC.)	7
DEMOLIZIONE DI EDIFICI	7
COMPLETAMENTO DI EDIFICI	8
DEDUZIONI AGGIUNTIVE	9
IMPIANTO SANZIONATORIO	10

REVERSE CHARGE - APPROFONDIMENTO

Dal 1 gennaio del 2015 il meccanismo del reverse charge ha visto alcune novità.

L'applicazione di questo trattamento iva è stata estesa, tra gli altri, anche agli installatori di impianti e i servizi di completamento degli edifici anche in assenza di subappalto.

La legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha quindi ampliato l'applicazione del meccanismo del reverse charge a nuovi settori di attività, relativi al comparto edile (prestazioni di demolizione, installazioni di impianti e completamento di edifici), ai servizi di pulizia negli edifici, al settore energetico e alla cessione di beni alla grande distribuzione organizzata.

Il meccanismo del reverse charge è applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015.

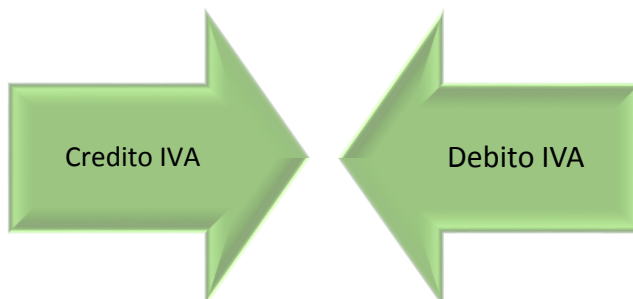


Il meccanismo del reverse charge, previsto dall'articolo 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/72, prevede l'assolvimento dell'IVA da parte del cessionario soggetto passivo d'imposta.

A tal fine:

- la fattura è emessa dal cedente/prestatore senza addebito di IVA con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma;
- la fattura è integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;

- la fattura è annotata dal cessionario sia nel registro delle fatture emesse o corrispettivi (entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese) sia nel registro degli acquisti.



Le novità sopra richiamate hanno quindi previsto che il reverse charge sia applicabile ai seguenti comparti:

- prestazioni di servizi di pulizia negli edifici (lettera a-ter);
- settore edile (lettera a e lettera a-ter);
- settore energetico: trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (lettera d-bis), trasferimenti di certificati relativi al gas e all'energia elettrica (lettera d-ter), cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori (lettera d-quater);
- grande distribuzione organizzata: cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati, discount alimentari (lettera d-quinqies).

E' necessario definire il concetto di "edificio", a cui fanno riferimento le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento per l'applicabilità del reverse charge, come stabilito nella lettera a-ter) sopraindicata.

Una definizione di "edificio", che può essere a tal fine validamente utilizzata, è contenuta nella risoluzione n. 46/E/1998, ove, riprendendo una circolare del Ministero dei lavori pubblici, è stato precisato che per *"edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome"*.

Al fine di meglio identificare i settori interessati si fa rinvio alla classificazione ATECO 2007.



CLASSIFICAZIONE ATECO 2007

Anche la Relazione Tecnica al provvedimento richiama, al fine di delineare i settori a cui si applica il nuovo reverse charge, per le prestazioni di servizi di pulizia il codice ATECO 2007: 81.2 e per le prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici il codice ATECO 2007: 43, edilizia specializzata.

Peraltro, si evidenzia che anche la denominazione delle prestazioni utilizzata dal legislatore ricalca la terminologia utilizzata dalla classificazione ATECO 2007.

SERVIZI DI PULIZIA NEGLI EDIFICI (art. 17, comma 6. lettera a-ter, D.P.R. n. 633/72)

Deve trattarsi di prestazioni rese nei confronti di un committente soggetto passivo IVA.

E' ancora dubbia la possibilità di applicare il meccanismo dell'inversione all'attività di disinfestazione, denominata in modo distinto nella Tabella ATECO rispetto alla pulizia, ma comunque rientrante nel gruppo 81.2 menzionato dalla citata Relazione Tecnica. Prevale la linea di pensiero per cui il reverse charge è applicabile per questa attività nel solo momento in cui venga svolta a servizio di edifici.

Elenco delle attività soggette a reverse charge:

	Codice ATECO 2007	Descrizione e commenti
Pulizia di edifici	81.21.00	Pulizia generale (non specializzata) di edifici
	81.22.02	Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escluse le attività di pulizia di impianti e macchinari)
	81.29.10	Servizi di disinfestazione (limitatamente alle prestazioni riferite agli edifici)

SETTORE EDILE (art. 17, comma 6. lettere a, a-ter, D.P.R. n. 633/72)

Il reverse charge è applicabile a tali prestazioni anche nel caso di appalto.

Andando a visionare la relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità per il 2015 rileviamo come *“(...) rispetto alla disposizione generale di cui all’articolo 17, comma sesto, lettera a), concernente le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile, la previsione di cui alla lettera a-ter) elimina l’operatività della limitazione soggettiva in relazione alle prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici. Per tali ultime prestazioni di servizi, il sistema dell’inversione contabile si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori. Conseguentemente per chiarezza, nella lettera a) è inserita la precisazione che dal relativo ambito sono escluse le operazioni di cui alla successiva lettera a-ter).”*

La nuova lettera a-ter) individua espressamente le prestazioni (demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici) a cui, dal 1° gennaio 2015, è applicabile il reverse charge indipendentemente dal fatto che l’attività sia posta in essere nell’ambito di un contratto di subappalto.

Nella sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, le attività di “demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici” sono espressamente menzionate nei seguenti gruppi:

43.1 Demolizione e preparazione del cantiere edile;

43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione;

43.3 Completamento e finitura di edifici.

Pertanto, in considerazione della formulazione letterale utilizzata dal legislatore nella lettera a-ter), si ritiene che il reverse charge sia applicabile, dal 1° gennaio 2015, alle attività contraddistinte dagli specifici codici rientranti nel gruppo 43.1 (demolizione), nel gruppo 43.2 (installazione di impianti) e nel gruppo 43.3 (completamento di edifici), della sezione F con le precisazioni che seguono.

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI (ELETTRICISTI, IDRAULICI, ETC.)

Dal 1° gennaio 2015, gli installatori di impianti, con attività riconducibile ai codici attività rientranti nel gruppo 43.2 ATECO 2007, fatturano in reverse charge ogni volta che effettuano prestazioni su edifici (inclusi interventi di manutenzione e riparazione) nei confronti di un soggetto passivo IVA, a prescindere dalla tipologia contrattuale (appalto, subappalto, contratto d'opera).

Elenco delle attività soggette a reverse charge:

	Codice ATECO 2007	Descrizione e commenti
Installazione di impianti in edifici	43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
	43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
	43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
	43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
	43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)

DEMOLIZIONE DI EDIFICI

Dal 1° gennaio 2015, i soggetti con attività riconducibile ai codici attività rientranti nel gruppo 43.1 ATECO 2007 fatturano in reverse charge ogni volta che effettuano la prestazione su edifici nei confronti di un soggetto passivo IVA, indipendentemente dalla tipologia contrattuale che (appalto, subappalto, contratto d'opera).

Elenco delle attività soggette a reverse charge:

	Codice ATECO 2007	Descrizione e commenti
Prestazione di demolizione di edifici	43.11.00	Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture (con esclusione della demolizione di altre strutture diverse dagli edifici)

COMPLETAMENTO DI EDIFICI

Tale attività è individuabile nel codice 43.3 Tabella ATECO 2007: si tratta delle attività consistenti in intonacatura, posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti e pareti mobili, rivestimento di pavimenti e muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, altre attività di completamento non specializzate (muratori). effettuate A partire dal 1° gennaio 2015, per tutte le operazioni sopra elencate l'IVA è assolta in reverse charge a prescindere dalla tipologia contrattuale (appalto, subappalto, contratto d'opera).

Elenco delle attività soggette a reverse charge:

	Codice ATECO 2007	Descrizione e commenti
Completamento di edifici	43.31.00	Intonacatura e stuccatura
	43.32.01	Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
	43.32.02	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
	43.33.00	Rivestimento di pavimenti e di muri
	43.34.00	Tinteggiatura e posa in opera di vetri
	43.39.01	Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici)
	43.39.09	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

DEDUZIONI AGGIUNTIVE

Dal momento che la lettera a) del citato articolo 17 si riferisce alle prestazioni di servizi diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento, se ne deduce che, nei casi delle attività incluse nel settore F ma diverse dalle attività di installazione di impianti, demolizione e completamento, il reverse charge si applica solo alle ipotesi di subappalto.

In particolare, il meccanismo del reverse charge continua ad applicarsi solo in presenza di subappalto reso nei confronti di un appaltatore (soggetto passivo IVA) operante nel settore edile nei casi di attività riconducibili ai seguenti gruppi:

41.2 Attività di costruzione degli edifici;

42.1 Costruzioni di strade e ferrovie;

42.2 Costruzione di opere di pubblica utilità;

42.9 Costruzioni di altre opere di ingegneria civile;

43.9 Altri lavori specializzati di costruzione (si tratta, ad esempio, della realizzazione dei lavori di copertura, ossia costruzione di tetti, copertura di tetti, installazione di grondaie e pluviali, lavori di impermeabilizzazione, lavori di fondazione, di isolamento, montaggio e smontaggio di ponteggi, ecc).

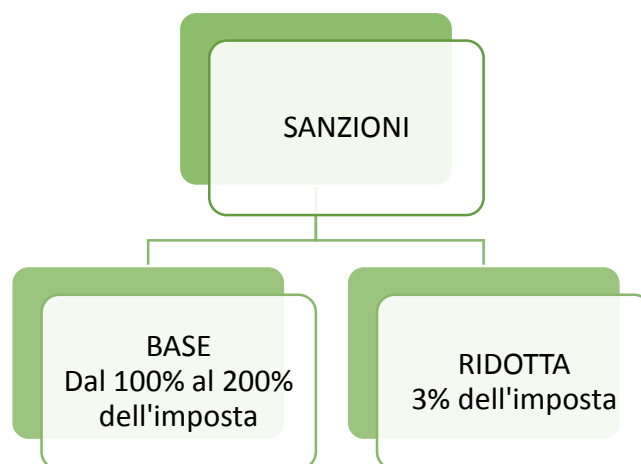
Può quindi accadere che un'impresa edile, effettuando una prestazione di servizi nei confronti di un committente soggetto passivo IVA (quindi in base ad un contratto di appalto), si trovi ad applicare il meccanismo del reverse charge solo relativamente ad alcune tipologie di prestazioni (ad esempio, installazione di impianto elettrico). Se nel medesimo contratto è prevista, ad esempio, anche l'esecuzione di un lavoro di copertura del tetto, tale prestazione (riconducibile al gruppo 43.9) deve essere fatturata con le modalità ordinarie, non sussistendo un rapporto di subappalto tra le parti. Da ciò consegue la necessità di compilare la fattura con modalità differenziate (reverse charge o modalità ordinaria) relativamente alle diverse prestazioni effettuate.

IMPIANTO SANZIONATORIO

L'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 471/97, disciplina il regime sanzionatorio per le violazioni in materia di reverse charge.

In particolare, è prevista:

- una sanzione base dal 100 al 200% dell'imposta, con un minimo di euro 258, nell'ipotesi in cui il committente non assolva l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile; tale sanzione si applica anche al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento;
- una sanzione ridotta al 3%, con un minimo di euro 258, nell'ipotesi in cui l'imposta sia stata comunque assolta, seppure in modo irregolare.



Considerata l'obiettivo difficoltà che si riscontra in sede di delimitazione dell'ambito applicativo della nuova disciplina, Confartigianato ha espressamente richiesto all'Agenzia delle Entrate la non applicabilità di sanzioni per le eventuali fatturazioni irregolari commesse nei primi 60 giorni di applicazione della nuova disciplina, purché le stesse siano regolarizzate entro un congruo termine.

PRESENTAZIONE SERVIZIO IVA

Il servizio erogato da Studio Sigaudò prevede:

- Una verifica della contabilità Iva consegnata al fine di verificare la possibilità di cambiamenti all'impostazione adottata dall'Ente sino a quel momento.
- Verifica sulle attività commerciali poste in essere dall'Ente e individuazione del regime contabile appropriato oltre ad eventuali opzioni previste dalla legge.
- Controllo delle registrazioni contabili.
- Compilazione dei registri previsti dal D.P.R. 633/72 e invio degli stessi all'Ente.
- Compilazione e trasmissione telematica della dichiarazione Iva annuale.
- Consulenza e risposte a quesiti ordinari attinenti alla materia.

Aggiornamento normativo

E' un servizio di News e documentazione per essere costantemente informati sulle novità giuridiche che riguardano la P.A.

Pareri

Un professionista qualificato affronterà il quesito sottoposto alla sua attenzione e fornirà, in tempi rapidi, una risposta chiara ed esaustiva. Il servizio è compreso nel prezzo nel caso in cui i quesiti rientrino in quella che può essere considerata consulenza ordinaria.

Si fa presente come il caricamento del materiale, la redazione dei registri, la liquidazione dell'iva e tutti gli adempimenti fiscali connessi saranno attuati dallo Studio, compito dell'Ente sarà solo quello di effettuare la spedizione della documentazione nelle tempistiche stabilite utili ad operare nel rispetto della normativa vigente.

Nel caso desideriate **maggiori informazioni** contattate lo **Studio Sigaudò Srl** tramite mail a:

info@studiosigaudò.com

oppure via fax allo: 011.0432476

oppure telefonicamente allo: 011.648.55.94